

BONUS VACANZE

ADEMPIMENTO

TAX CREDIT VACANZE

La richiesta del tax credit vacanze 2020, previsto da c.d. Decreto Rilancio, è effettuata decorrere dal 1° luglio 2020, da uno solo dei componenti del nucleo familiare in possesso dell'identità SPID o della carta di identità elettronica (CIE). A tal fine, è previsto l'accesso all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

DA SAPERE

BONUS VACANZE: CHI COME E QUANDO

Il credito d'imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020, con cui ha evidenziato tra l'altro chi sono i beneficiari e come accedere al beneficio.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Split payment: Italia autorizzata fino al 2023

Lavoro - Bonus 100 euro in busta paga da luglio

Scadenze dal 9 al 23 luglio 2020

ADEMPIMENTI

Tax credit vacanze

di Roberta Braga

La richiesta del tax credit vacanze 2020, previsto da c.d. Decreto Rilancio, è effettuata decorrere dal 1° luglio 2020, da uno solo dei componenti del nucleo familiare in possesso dell'identità SPID o della carta di identità elettronica (CIE). A tal fine, è previsto l'accesso all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

Ai sensi dell'art. 176, titolo VIII, capo I (misure per il turismo e la cultura), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in attesa di conversione, in vigore dal 19 maggio 2020, è istituito il nuovo bonus vacanze utilizzabile per pagare i servizi offerti in Italia dalle imprese del settore turistico ricettivo, nonché degli agriturismi e dei bed and breakfast, previo accordo con il fornitore.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione da un solo componente per nucleo familiare in possesso dei requisiti.

È previsto un apposito scambio informativo tra il sistema PagoPA S.p.A., l'INPS e l'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni attuative relative alla fruizione del credito sono riportate nel Provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate 17 giugno 2020, n. 237174.

Tax credit vacanze per il 2020	
Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Agenzia delle entrate, risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E - Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 176 in vigore dal 19 maggio 2020, in attesa di conversione
Descrizione del beneficio	Si tratta di bonus riconosciuto per l'anno di imposta 2020 a favore dei nuclei familiari contraddistinti da un ISEE non superiore ad una determinata soglia limite secondo quanto risulta dalla dichiarazione unica sostitutiva (c.d. DSU).
Soggetti beneficiari	Sono destinatari del bonus vacanze 2020 i nuclei familiari che presentano un reddito ai fini Isee, in corso di validità, ordinario (oppure corrente ex art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), non superiore a euro 40.000 . Il credito va fruito <i>una tantum</i> da un unico componente per ciascun nucleo familiare e viene attribuito in misura

	scaglionata in base al numero dei componenti (500 euro nel caso della famiglia composta da più di due membri, 300 euro quando la famiglia è costituita da due membri e, infine, 150 euro nel caso della famiglia mononucleare).
Servizi ammissibili	Il credito è fruibile per saldare i servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi, bed and breakfast a condizione che possiedano i titoli prescritti dalle norme nazionali regionali per lo svolgimento di attività turistico ricettiva.
Periodo di fruizione	Il credito è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 .
Condizioni di accesso	A pena di decadenza il <i>bonus</i> spetta per le spese effettuate in un'unica soluzione a fronte dei servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva oppure da un singolo agriturismo oppure da un singolo B&B, sempre che il servizio sia pagato senza il tramite di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da <i>tour operator</i> e agenzie di viaggio e sempre che il corrispettivo complessivo sia comprovato da fattura elettronica o documento stabilito ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Nel documento emesso va riportato espressamente il codice fiscale del soggetto fruitore.
Modalità operative di fruizione del credito	Il credito viene fruito sotto forma di sconto immediato per l'80% dell'importo massimo del beneficio o del corrispettivo dovuto, se inferiore, del suo importo e per il residuo 20% sotto forma di detrazione IRPEF da far valere in sede di dichiarazione dei redditi da parte del fruitore.
Rimborso dello sconto sul corrispettivo al fornitore dei servizi o cessione del credito a terzi	Lo sconto riconosciuto al fruitore dal fornitore viene rimborsato a quest'ultimo nella forma del credito di imposta da fruire unicamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza il limite di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000, con la possibilità di successiva cessione, <i>in toto</i> o in parte, a terzi (propri fornitori di beni e servizi o soggetti diversi dai fornitori beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari).
Responsabilità del fornitore	Se non ricorrono i requisiti che danno diritto al credito d'imposta e non vengono integrati neanche parzialmente, il

	fornitore dei servizi e i cessionari rispondono unicamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato.
Regime sanzionatorio	L'Amministrazione finanziaria, qualora accerti la mancata integrazione, in tutto o in parte, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, provvede a recuperare l'importo corrispondente con l'irrogazione di interessi e di sanzioni nella misura vigente.
Cooperazione applicativa tra PagoPA, Agenzia delle entrate e INPS	È sancito un apposito scambio informativo tra il sistema PagoPA S.p.A., l'INPS e l'Agenzia delle entrate.
Copertura della spesa	Gli oneri derivanti dal riconoscimento del <i>tax credit</i> vacanze sono quantificati in 1.677.200.000 di euro per il 2020 e in 733.800.000 di euro per il 2021 e sono coperti a norma dell'art. 265 del D.L. n. 34/2020.

Soggetti interessati

Al *tax credit* vacanze 2020 hanno diritto di accesso i nuclei familiari che presentano un reddito ai fini ISEE, in corso di validità, ordinario (oppure corrente ex art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), **non superiore alla soglia di euro 40.000** secondo quanto emerge dalla dichiarazione unica sostitutiva presentata dal richiedente.

La richiesta del *bonus* può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, il quale anche prima del 1° luglio 2020 deve attivarsi per ottenere l'Isce e dotarsi di una identità digitale SPID o carta identità elettronica e scaricare l'applicazione per *smartphone* IO gestita da PagoPA S.p.A.

Il credito, **spendibile una tantum**, viene attribuito **in misura fissa e progressivamente decrescente** in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, entro la **soglia limite di 500 euro per ogni nucleo**.

A tal fine, si individuano tre fasce di beneficiari:

- **500 euro:** famiglia composta da più di due membri;
- **300 euro:** famiglia formata due persone;
- **150 euro:** famiglia con unico membro.

Composizione del nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare (ex art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) del richiedente il *tax credit* è formato dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione unica sostitutiva (c.d. DSU).

Esso risulta dal **certificato di stato di famiglia** rilasciato dal Comune di residenza.

Rientrano nel nucleo familiare del contribuente le persone conviventi e legate tra loro da un vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o semplicemente affettivo. Viceversa sono esclusi dallo stato di famiglia i soggetti deceduti e quelli residenti all'estero a meno che si tratti di coniuge iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (c.d. AIRE). Fa sempre parte del nucleo familiare il coniuge anche se ha una residenza anagrafica diversa dall'altro coniuge e anche se iscritto nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, salvo nei casi specifici previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.C. M. n. 159/2013 (ad esempio, pronuncia di separazione giudiziale).

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.

Per contro, il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori (se i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato).

I soggetti che si trovano in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, costituiscono un nucleo familiare a sé stante a meno che non debbano essere considerati componenti del nucleo familiare del coniuge.

Attenzione

Si considerano familiari a carico, se convivono o, in alternativa, se percepiscono assegni alimentari non per provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli altri familiari di cui all'art. 433 c.c. i discendenti dei figli, i genitori, i generi e nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (germani o unilaterali).

Fornitori di servizi turistici i abilitati

Il *tax credit* vacanze va impiegato per pagare i servizi offerti sul territorio nazionale da tre categorie di soggetti espressamente identificati, qualora siano in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale regionale per svolgere l'attività turistica ricettiva:

- imprese turistico ricettive;
- agriturismi;
- *bed and breakfast*.

Sono stati immessi sul *web* dei siti di consultazione per verificare le strutture turistico ricettive aderenti al *bonus* vacanze (ad esempio, Italyhotels a cura di Federalberghi).

Ambito oggettivo

La fruizione del credito è consentita in presenza di **tre requisiti tassativi**, pena la perdita del beneficio:

- 1) le spese sono sostenute **in una sola volta** per i servizi offerti da una singola struttura turistico ricettiva, da un agriturismo o da un B&B;
- 2) il corrispettivo totale è documentato da **fattura elettronica** (o da un documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale ex art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nell'ipotesi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti dalla cessione dei beni e dalla prestazione dei servizi) e su tale documento compare esplicitamente il **codice fiscale del beneficiario** del credito;

3) il servizio viene pagato **senza l'intervento**, l'ausilio o l'intermediazione di **soggetti che gestiscono piattaforme on line** o portali telematici (ad esempio, Booking), ad esclusione dell'intervento delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*.

Gli importi

È possibile per il beneficiario godere del *bonus* esclusivamente in **due soluzioni**:

- A. **il 20% del valore massimo** dell'agevolazione attribuita o del corrispettivo dovuto, se inferiore, in forma di detrazione di imposta agli effetti dell'IRPEF 2020 da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Redditi persone fisiche) unicamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale;
- B. **il residuo 80% del valore massimo** dell'agevolazione attribuita o del corrispettivo dovuto, se inferiore, sotto forma di sconto immediato, previo accordo con il fornitore presso il quale i servizi sono utilizzati.

Relativamente al punto a), si precisa che l'importo ammesso in detrazione dall'IRPEF dovuta per il 2020 verrà utilizzato anche nella dichiarazione precompilata ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, e che la parte della detrazione che non trova capienza nell'IRPEF lorda non è riportabile a credito negli anni di imposta successivi né può essere richiesta a rimborso.

Attenzione

Sia lo sconto sia la detrazione d'imposta sono fruibili da **un solo componente** per ciascun nucleo familiare, che può anche non coincidere con il soggetto richiedente.

Procedure

La procedura operativa di accesso al credito si snoda in **cinque passaggi fondamentali**:

- 1) **dal 1° luglio 2020** il richiedente presenta la richiesta di accesso al beneficio tramite l'applicazione per dispositivi mobili IO messa a disposizione dal sistema PagoPA S.p.A., autenticandosi con la propria SPID o con la carta d'identità elettronica (c.d. CIE);
- 2) una volta verificati i requisiti di accesso, **PagoPA S.p.A. comunica l'esito della richiesta** e, se l'esito è favorevole, genera un codice univoco e un QR code utilizzabili alternativamente per ottenere lo sconto e li invia all'Agenzia delle entrate, che conferma poi al richiedente la spettanza e l'ammontare massimo dell'agevolazione, nonché separatamente lo sconto e la detrazione d'imposta fruibile (se manca la dichiarazione unica sostitutiva in corso di validità, PagoPA S.p.A. ne informa il richiedente, che, una volta regolarizzato l'adempimento può ripresentare la richiesta);
- 3) all'atto del pagamento del prezzo dei servizi turistico ricettivi, in caso di accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, il componente del nucleo familiare **comunica al fornitore il codice univoco o esibisce il QR code**;
- 4) **il fornitore inserisce il codice univoco o il QR code**, il **codice fiscale** dell'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino o ricevuta fiscale, nonché **l'importo** del corrispettivo dovuto all'interno di un'apposita procedura *web* resa disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo di sconto applicabile e, in caso di esito positivo di tali controlli, **conferma** l'applicazione dello sconto;

- 5) Il richiedente viene informato tramite l'applicazione IO dello sconto fruito e della data di utilizzo.

Terminata la procedura operativa, l'operazione non può più essere annullata né usufruita da nessun componente del nucleo familiare.

Attenzione

Il fornitore abilitato, in fase di applicazione dello sconto a favore del componente del nucleo familiare, è tenuto ad accedere ad un'apposita procedura *web* dedicata direttamente mediante l'identità SPID o le credenziali entratel/fisconline oppure le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati da provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate e ad attestare, sotto la propria personale responsabilità, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un *bed and breakfast* in possesso dei titoli nazionali e regionali prescritti.

Recupero dello sconto da parte del fornitore dei servizi

Dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, l'80% del corrispettivo viene rimborsato al fornitore nella forma del credito d'imposta da fruire esclusivamente in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite Mod. F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) e beneficia della non applicazione del limite annuale di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000, e senza l'applicazione del limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.

Tuttavia vige un duplice obbligo, salvo il rifiuto o scarto dell'operazione:

- il Mod. F24, con il codice tributo 6915 ex risoluzione Agenzia delle entrate 25 giugno 2020, n. 33/E, è presentabile solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (è escluso l'*home banking*);
- il credito d'imposta non può superare l'importo disponibile considerati gli utilizzi già avvenuti o in corso e le eventuali cessioni di credito.

In alternativa, è ammessa la facoltà di cedere, in tutto o in parte, a partire dal giorno successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, tale credito a terzi, tra i quali sono inclusi anche i soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, oltre agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Si osserva che il credito d'imposta non ceduto ulteriormente viene fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente per il tramite della piattaforma disponibile in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate sempre con accesso diretto tramite SPID o credenziali entratel/fisconline o carta nazionale servizi o credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con specifico provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti massimi alla compensazione dei crediti di imposta previsti dall'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Attenzione

I cessionari utilizzano il credito **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite Mod. F24, **codice tributo 6915**, dopo aver confermato l'avvenuta cessione a loro favore tramite la stessa piattaforma *web* dei fornitori di servizi turistici e ricettivi.

L'Agenzia delle entrate, se accerta l'assenza dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta e la mancata integrazione anche parziale degli stessi, recupera l'importo corrispondente applicando la maggiorazione degli interessi e delle sanzioni.

Se non ricorrono i presupposti previsti per l'accesso al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura superiore allo sconto applicato nei confronti del beneficiario.

Esempio

Il *bed and breakfast* ARMONIA, in possesso dei titoli previsti dalle leggi nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva, in data **26 luglio 2020** (domenica) **accorda lo sconto dell'80%** sul corrispettivo dovuto ad un proprio cliente, che ha precedentemente richiesto ed ottenuto il *bonus* vacanze 2020 tramite l'applicazione IO ai sensi dell'art. 176 del D.L. n. 34/2020. L'importo dello sconto immediato è di **800 euro**, che è confermato il 26 luglio 2020. Sceglie di utilizzare tale importo **interamente in compensazione tramite Mod. F24.**

- Come va compilato tale Mod. F24 e da quando va presentato?

Innanzitutto il Mod. F24 per l'utilizzo in compensazione dello sconto immediato effettuato nei confronti del cliente deve riportare, nella sezione "erario", il **codice tributo "6915"** - *bonus* vacanze recupero dello sconto praticato da imprese turistico ricettive, agriturismi, *bed and breakfast* e del credito ceduto - art. 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nella colonna "importi a credito compensati" il valore di 800 euro e, infine, nell'"anno di riferimento" riporta il valore di 2020.

Si osserva che se il contribuente deve riversare l'agevolazione va compilata la colonna "importi a debito versati".

Il Mod. F24 si presenta a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto e, quindi, **dal 27 luglio 2020** (lunedì).

Scadenze: Periodo di utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile dai soggetti interessati per il semestre 2020 e, pertanto, nel periodo temporale compreso tra il **1° luglio 2020** e il **31 dicembre 2020**.

DA SAPERE

BONUS VACANZE: CHI COME E QUANDO

di Maria Antonietta Caracciolo

Il credito d'imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020, con cui ha evidenziato tra l'altro chi sono i beneficiari e come accedere al beneficio.

Con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per la fruizione del Credito d'imposta Vacanze. In particolare, il nuovo documento dell'Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell'art. 176 del Decreto Rilancio, con cui è stato previsto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Come è noto, il credito è utilizzabile nella misura dell'80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Chi sono i soggetti ammessi

Possono beneficiare del credito d'imposta vacanze i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

L'ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Di conseguenza, circolare ha chiarito che per «nucleo familiare» deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere invece con la nozione di «familiare a carico».

Nello specifico, il «nucleo familiare» è formato dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Le strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze

Ai fini dell'individuazione delle strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività quali imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast.

Si tratta delle attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, e la circolare a titolo esemplificativo indica: alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze; villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna.

Tra l'altro sono inclusi tra i soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale, invece non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, deve dichiarare di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast nella procedura web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell'agevolazione e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente. La circolare chiarisce che il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Come accedere al beneficio

L'agevolazione consiste in un «credito» che è fruibile sotto forma di sconto, in misura pari all'80 per cento dell'importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020.

Le condizioni per fruire del beneficio:

- -l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- -il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- -il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento poiché, sebbene la norma faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast.

Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

Tra l'altro lo sconto non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore.

Tenuto conto che l'agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE.

Inoltre, in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d'imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Quanto alla richiesta di accesso all'agevolazione, questa può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per smartphone denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

Se l'esito del riscontro è positivo, viene comunicato al richiedente anche l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L'applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

E' importante sottolineare che il codice univoco può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Però in questa ipotesi l'intermediario deve comunicare al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei dati nella procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Diversamente, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto.

In ogni caso, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico.

Occorre evidenziare che una volta effettuata la procedura e ricevuta la conferma dell'esito positivo dell'operazione a sistema l'operazione non può essere annullata. Allo stesso modo l'importo dell'agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio.

La misura del credito

Il Credito d'imposta Vacanze è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- -500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- -300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- -150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Rimborso dello sconto al fornitore

Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione;
- può essere ceduto a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi; ad istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Bonus vacanze: unico e digitale

Il bonus vacanze può essere speso in **un'unica soluzione**, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast), non è dunque possibile essere utilizzato in più soluzioni. Il bonus può essere richiesto ed erogato esclusivamente in **modalità digitale**. Per ottenerlo è necessario avere un'identità digitale (SPID oppure CIE 3.0 con relativo PIN) e aver installato ed effettuato l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici, disponibile solo per smartphone.

Il credito d'imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, **almeno un giorno**, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Agenzia delle Entrate, circ. 3 luglio 2020, n. 18/E

Split payment: Italia autorizzata fino al 2023

Lo split payment continuerà ad applicarsi **fino al 30 giugno 2023** alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società; infatti, lo scorso 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come **misura speciale di deroga** a quanto previsto dalla **direttiva 2006/112/CE in materia di IVA**.

MEF, comunicato 3 luglio 2020

Rinegoziazione del canone di locazione via web

La rinegoziazione del contratto di locazione, sia in caso di diminuzione che di aumento del canone, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate **direttamente via web con il Modello RLI** senza bisogno di recarsi allo sportello: la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall'imposta di registro e di bollo; per i casi di aumento del canone, invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni.

Agenzia delle Entrate, comunicato 3 luglio 2020

Detrazione per l'acquisto di case antisismiche

In tema di detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, l'asseverazione deve essere presentata dall'impresa **entro la data di stipula del rogito**. La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate **dopo il 1° gennaio 2017**

ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Agenzia delle Entrate, ris. 3 luglio 2020, n. 38/E

Cessioni di fabbricati strumentali per natura

Le **cessioni di fabbricati strumentali per natura**, imponibili per obbligo di legge, sono solo quelle poste in essere dall'impresa che li ha costruiti o recuperati **entro cinque anni** dall'ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono **esenti da IVA**, fermo restando il diritto del soggetto cedente di optare per l'imponibilità nell'atto di cessione.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 3 luglio 2020, n. 200

TEFA: modalità di riversamento del tributo

Il MEF ha approvato il Decreto direttoriale 1° luglio 2020, inerente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del **tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**, anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento attraverso il modello F24. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al **5 per cento** del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.

MEF, decreto 1° luglio 2020

Cessione crediti d'imposta negozi: il modello

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello** che i beneficiari del **credito d'imposta per botteghe e negozi** e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda dovranno utilizzare per comunicare, **a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021**, l'opzione della **cessione del credito**. Il modello dovrà essere inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provv. 1° luglio 2020, n. 250739

Atto nullità matrimonio religioso esentasse

La **deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio** determinando, nell'ordinamento statuale italiano, la **cessazione degli effetti civili** prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario rientra tra tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio **esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa**.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 1° luglio 2020, n. 199

LAVORO

Cig in deroga Covid-19: proroga e pagamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra la normativa innovata dal Decreto rilancio con riferimento alla istanza di **proroga dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga e del relativo pagamento diretto anticipato** che può essere richiesto all'INPS. Recependo quanto previsto dal Decreto Rilancio, il dicastero fornisce così le indicazioni utili relative all'accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all'INPS.
Min. Lavoro, circ. 1° luglio 2020, n. 11

Bonus 100 euro in busta paga da luglio

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a commento della norma (Legge 2 aprile 2020, n. 21) che, abrogando il cosiddetto “bonus Renzi, introduce ulteriori trattamenti integrativi e detrazioni per i lavoratori. Il documento di prassi fornisce sintesi e spiegazioni delle relative disposizioni sia per il **trattamento integrativo del reddito** che per l'**ulteriore detrazione**, in vigore fino al **31 dicembre 2020**.

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'imposta lorda dovuta sia superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.

Il predetto trattamento integrativo è pari a **100 euro mensili** (1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a **600 euro** per l'anno 2020).

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. n. 18 del 2020

Artigiani, commercianti e autonomi: Quadro RR

L'INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Nel documento di prassi l'Istituto si sofferma anche sulle **modalità di rateizzazione della contribuzione** dovuta e sulle **modalità di compensazione degli eventuali crediti**.

INPS, circ. 1° luglio 2020, n. 79

Covid-19: richiesta sorveglianza sanitaria online

E' disponibile dall'1 luglio 2020 la nuova applicazione web per richiedere la visita medica utile alla sorveglianza sanitaria anti Covid.19 dei lavoratori fragili. Sino al termine dell'emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno **garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2. Il decreto Rilancio ha infatti previsto che, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza **potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell'INAIL**, che provvederanno con i propri medici del lavoro.
INAIL, modulo delega 30 giugno 2020

AGENDA

Scadenze dal 9 al 23 luglio 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	LUGLIO 2020	
mercoledì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
giovedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 ed IRAP 2020 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU/TARI 2020	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	

	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
Lunedì 20	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	
	Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2019 Redditi 2020 PF e SP per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento diritti camerali per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2019	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (Redditi 2020 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) per i	

	contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche	
Giovedì 23	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	